

## **Riforma del Regolamento Interno del Consiglio superiore della magistratura. Risoluzione preliminare sulle linee guida.**

*(Risoluzione dell'8 giugno 2015)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 giugno 2015, ha adottato la seguente delibera:

1. Con deliberazione del 17 febbraio 2015 il Comitato di presidenza ha autorizzato l'apertura della pratica in oggetto allo scopo di pervenire ad una proposta di modifica organica e complessiva del Regolamento Interno del Consiglio superiore della magistratura.

Valorizzando i risultati del lavoro in precedenza svolto nell'esame di singole pratiche già pendenti ed all'esito dell'ulteriore istruttoria avviata in relazione alla pratica in oggetto, la Seconda Commissione ha reputato di sottoporre all'attenzione del *Plenum* una Risoluzione preliminare allo scopo di definire collegialmente le linee guida che dovranno essere seguite per la rielaborazione integrale del Regolamento.

2. La riscrittura del Regolamento Interno risponde all'esigenza di fornire al Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 24-*bis* del vigente Regolamento, uno strumento più organico, che tenga conto delle sempre più numerose, ampie e gravose competenze attribuite al Consiglio stesso, consentendogli di rendere più adeguati i procedimenti decisionali degli organi consiliari, eliminando eventuali "strozzature" e favorendo, eventualmente anche con una ridefinizione delle competenze ed una "velocizzazione" dei percorsi deliberativi, una maggiore efficienza dell'operato dell'intera struttura consiliare. Parimenti, lo sforzo riformatore verrà a soddisfare l'esigenza di un ridordino formale del testo normativo, con l'eliminazione di incongruenze causate dalla 'stratificazione' delle disposizioni, con la migliore e più razionale distribuzione degli oggetti all'interno dell'articolato e con l'assorbimento, in normale ordine numerico, degli articoli o dei commi *bis* o *ter*, frutto di interpolazioni succedutesi nel tempo.

La rielaborazione integrale del Regolamento Interno diviene allora uno degli strumenti principali attraverso cui valorizzare la centralità dell'organo consiliare nell'attività del CSM, in quanto il cosiddetto *Plenum* costituisce, secondo Costituzione e legislazione ordinaria, la sintesi delle diverse istanze e delle differenti sensibilità di cui sono portatori i singoli componenti. In sintesi, la riforma del Regolamento interno ha l'obiettivo di velocizzare e rendere internamente e intimamente compatibili i tre principi-cardine della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza del Consiglio superiore della magistratura.

3. Avuto riguardo all'attuale Capo I del Regolamento, recante la rubrica "Costituzione del Consiglio", ed in particolare alla disciplina dell'art. 3 *bis* sulla Sezione Disciplinare, i lavori di riforma della Seconda Commissione potranno avere ad oggetto tanto le modalità di formazione della tabella di organizzazione e funzionamento della Sezione, in particolare per verificare se sia possibile l'assegnazione ad un organo collegiale della titolarità del potere di adozione delle tabelle, che oggi l'art. 3 *bis* del Regolamento prevede in capo al Vice Presidente, quanto il contenuto delle tabelle medesime, anche allo scopo di introdurre opportune forme di ripartizione degli affari che tengano conto della distinzione tra fase cautelare e fase di merito del procedimento disciplinare.

Una particolare attenzione va, altresì, riservata alla disciplina dettata per il “Comitato di Presidenza” dall’art. 6, considerando la possibilità di definire, in questa o altra disposizione, in maniera più precisa quali siano i compiti di tale organo, chiarendo che esso assolve alle funzioni di promozione, proposta e attuazione delle attività consiliari e che può altresì, nelle ipotesi contemplate dalla normativa primaria e specificate dal Regolamento, esercitare funzioni decisionali. A tal fine potranno pure essere valorizzati i risultati dell’istruttoria già curata dalla Seconda Commissione nel trattare una serie di altre pratiche pendenti, tutte aventi ad oggetto la definizione del ruolo del Comitato di Presidenza (fasc. 7/MO/2007, 6/VA/2010).

Sarà necessario esaminare la proposta già avanzata nella precedente consiliatura di procedere ad una modifica dell’attuale art. 3 del Regolamento interno nella parte relativa alla nomina del Vice Presidente, con la previsione di un preventivo dibattito e confronto in sede plenaria sulle linee di indirizzo avanzate o proposte dai componenti laici che si propongano per ricoprire il ruolo di Vice Presidente, al fine evidente di attribuire effettività e centralità alla scelta operata dal Plenum rispetto alla nomina di un componente laico ad un ruolo così preminente e nevralgico nelle dinamiche funzionali dell’organo consiliare.

Sarà valutata la possibilità di prevedere nell’art. 6 del Regolamento che il processo verbale del Comitato di presidenza sia comunicato obbligatoriamente a tutti i consiglieri, in luogo dell’attuale facoltà di prenderne visione su iniziativa del singolo consigliere, al fine di consentire integrale conoscenza e pubblicità interna al consiglio rispetto alle scelte adottate dal Comitato di presidenza, favorendo così un collegamento informativo permanente tra Comitato e Plenum.

Inoltre sarà valutata la possibilità di prevedere che il Comitato di Presidenza possa convocare uno o più componenti del Consiglio, laddove debbano essere esaminate specifiche pratiche.

4. Con riferimento all’attuale capo II del Regolamento, recante la rubrica “Segretario Generale e Magistrati addetti al Consiglio”, almeno tre appaiono le possibili tematiche di un intervento riformatore.

In relazione al ruolo ed alle funzioni del Segretario Generale, così come disciplinati dall’art. 9, va verificata l’attualità di una disposizione, quale quella contenuta nel comma 3, che affida ad un Magistrato segretario la direzione di un apposito ufficio informazioni “con il compito di fornire ai magistrati le notizie non riservate relative alle pratiche che li riguardano”. L’esistenza di un sito web intranet nel quale le notizie sulle determinazioni consiliari sono, oramai, agevolmente acquisibili da parte di tutti i magistrati (e che anzi andrebbe ulteriormente potenziato), e il bisogno di introdurre nuove modalità di comunicazione telematica che rendano trasparenti tutte le notizie non aventi contenuto riservato, giustificano la possibilità di valutare la previsione in Regolamento di un apposito Ufficio informazioni che faccia capo direttamente al Consiglio.

La modifica regolamentare dovrebbe coinvolgere anche l’art. 20 che continua oggi a disciplinare un anacronistico “Notiziario” cartaceo del Consiglio, avente ad oggetto solo un ristretto novero di atti e verbali consiliari. In questo ambito dovrà tenersi conto della progressiva esecuzione del progetto di reingegnerizzazione del C.S.M. che si propone tra l’altro la rielaborazione radicale del sistema intranet e del sito internet, nel contesto di una complessiva rivisitazione della funzione di comunicazione esterna del Consiglio, anche attraverso l’istituzione e la regolamentazione di strutture dedicate (ruolo del Vice Presidente, dei presidenti di Commissione, portavoce, ufficio stampa, comitato di redazione per la gestione del sito, ecc.).

Quanto, poi, ai “magistrati addetti alla Segreteria” o ai magistrati addetti all’“Ufficio studi e documentazione”, di cui agli artt. 10, 11 e 12, va verificata la possibilità di regolamentarne in maniera più particolare ruolo e compiti, disciplinandone altresì i criteri di selezione (v. fasc. 2/VA/2013).

Per l’Ufficio studi e documentazione bisogna riflettere sulla possibilità di potenziarne le attività e la struttura sotto l’aspetto funzionale e professionale, anche con la valorizzazione dei compiti di organizzazione e gestione della biblioteca. In argomento, con la possibilità di istituire un "Comitato per la biblioteca del Consiglio superiore della magistratura", conferendo – sulla scia dell’articolo 20 del Regolamento del Senato e dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento della Camera dei Deputati – fondamento regolamentare ad un istituto dalle notevoli potenzialità. Il rafforzamento della Biblioteca del Consiglio favorirebbe lo sviluppo della cultura della giurisdizione, promuovendone la diffusione e potrebbe raccogliere, se del caso mediante la creazione di un archivio storico del Consiglio, un patrimonio culturale, archivistico e librario funzionale anche allo sviluppo di elementi di integrazione con il Polo bibliotecario parlamentare. La previsione di tale norma potrebbe dare vita ad una sorta di “*Judiciary library*” che risulterebbe di particolare importanza per svolgere attività di studio su tematiche di interesse per l’Ordine giudiziario, porsi come sede di raccordo con le iniziative culturali presso i Consigli giudiziari, affiancare ed integrare le funzioni dell’Ufficio Studi nei rapporti con gli omologhi organismi internazionali e con la Scuola superiore della magistratura, nonché con la Biblioteca centrale giuridica presso la corte di Cassazione. Anche in questo ambito dovrà tenersi conto del progetto di reingegnerizzazione in corso.

Occorrerà, ancora, valutare se nel nuovo Regolamento vi sia spazio per disciplinare in maniera specifica la costituzione e le attività dell’Ufficio statistico del Consiglio, già istituito con una deliberazione consiliare del 13 giugno 2012 ed entrato in funzione solo di recente. Tema, questo, in ordine al quale potrebbero essere recuperate le riflessioni maturate all’interno della Seconda Commissione nel corso dell’esame di una specifica pratica tuttora pendente (fasc. 4/VA/2012).

5. Con riferimento al capo III del Regolamento, ora intitolato “Attività del Consiglio”, ferma restando la possibilità di uno spostamento delle norme sulla forma e pubblicità delle sedute, e sulle modalità di votazione dei provvedimenti consiliari ad un capo successivo, più direttamente riguardante lo svolgimento delle sedute del Consiglio, sembrano esservi i seguenti possibili settori di intervento.

In relazione all’art. 17, in ragione delle attuali dotazioni tecnologiche, va considerata la possibilità di prevedere, in luogo della resocontazione sommaria delle sedute del Consiglio, una trascrizione integrale di tutti gli interventi nel corso di quelle sedute. La modifica dovrebbe comprendere anche una riduzione dei tempi massimi di durata degli interventi, secondo le diverse tipologie, oggetto specifico di una pratica già pendente (fasc. 3/MO/2012).

Una riscrittura dell’art. 18, recante la rubrica “Rilascio di copia degli atti”, si imporrebbe allo scopo di delineare in maniera più puntuale le condizioni e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso e di rilascio di copie dei pareri dell’Ufficio studi e documentazione del Consiglio: tematica in ordine alla quale sono state riscontrate controverse interpretazioni durante la precedente consiliatura ed è già pendente una specifica pratica di modifica del Regolamento (fasc. 9/ES/2013).

Andranno valutate, con riferimento all’art. 22 in materia di incarichi direttivi, le modalità attraverso le quali i componenti che non siano membri della Quinta Commissione possano

formulare eventuali emendamenti alle proposte, rispettando il principio del concerto con il Ministro e i compiti della Commissione referente, allo scopo di tutelare le prerogative attribuite dalla Costituzione al Consiglio nel suo complesso.

Una speciale attenzione dovrà essere riservata alla tematica inerente alla “Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi”, oggi disciplinata dall’art. 23, per la quale pende già dinanzi alla Seconda Commissione una corposa pratica avente ad oggetto una proposta di modifica del Regolamento relativamente alle modalità di formulazione delle proposte e di voto nel caso di assegnazione di più posti del medesimo ufficio (fasc. 1/MO/2012). Il problema – di non facile soluzione tecnica – è meglio noto come quello delle c.d. “nomine a pacchetto”, e rispetto ad esso è largamente diffusa, tra l’altro, la convinzione della necessità di introdurre meccanismi correttivi che permettano ai consiglieri che non fanno parte della Terza Commissione – e che, dunque, non sono stati in grado di poter formulare una loro proposta alternativa rispetto a quella o a quelle licenziate dalla Commissione medesima – di poter formulare emendamenti motivati alla proposta posta in votazione, sì da evitare che gli stessi si trovino costretti a votare a favore o contro l’intero elenco dei magistrati per i quali è stata formulata la proposta di assegnazione dei posti. Come anche va valutato se sia possibile, dopo una prima provvisoria deliberazione della proposta o delle proposte da parte della Commissione, consentire la presentazione di osservazioni da parte degli interessati, delle quali tener conto ai fini della deliberazione definitiva della Commissione.

La disciplina delle “Modalità delle votazioni delle proposte”, di cui all’attuale art. 26-*bis* del Regolamento (già oggetto di una pratica di modifica pendente dinanzi alla Seconda Commissione - fasc. 3/MO/2012-*bis*), impone uno studio, anche comparativo con le regole di votazione previste per altri organi costituzionali e di rilievo costituzionale, allo scopo di ‘snellire’ le attività del Consiglio: ad esempio, prevedendo, in generale, l’impiego del sistema del ‘ballottaggio’ in tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a votare su due o più proposte alternative presentate da una Commissione.

Del pari, sarà verificata la possibilità sia di ampliare l’ambito di operatività del sistema della votazione per scrutinio segreto, ora previsto dall’art. 25 esclusivamente per la trattazione di questioni concernenti le persone, con limitazioni per le pratiche di conferimento di incarichi direttivi (v. fasc. 3/MO/2013); sia di disciplinare in maniera dettagliata le modalità di voto sull’emendamento, in particolare nel caso in cui il presentatore dello stesso risulti assente dall’aula (fasc. 2/MO/2015).

Quanto, infine, all’art. 29 del Regolamento, recante la rubrica “Incontri e seminari di studio, tirocinio dei magistrati ordinari”, bisognerebbe prendere atto della sua mancanza di attualità, perché concernente le attività della Nona Commissione e del connesso Comitato scientifico che sono venute meno dopo l’istituzione e l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura. Tuttavia, la riscrittura complessiva del Regolamento potrebbe giustificare non la soppressione, ma una modifica del contenuto di tale art. 29, allo scopo di normare gli spazi residui per un’attività di formazione consiliare (si pensi, ad esempio, alla formazione dei Referenti informatici distrettuali, rimasta nelle competenze della Settima Commissione) e per la più generale attività di studio, seminariale e convegnistica che il Consiglio ha continuato e continua a curare, da estendersi anche in ordine ai temi afferenti l’etica professionale ed i conflitti di interessi, come richiesti dal greco agli Stati membri, quale l’attività di formazione su tali temi per la prevenzione della corruzione.

6. Con riferimento al capo IV del Regolamento, intitolato “Commissioni”, sono cinque gli argomenti che meritano, allo stato, una riflessione.

6.1. In generale, va valutata la possibilità di una ridefinizione delle competenze di quattro specifiche Commissioni.

Da un lato, allo scopo di assicurare un più rapido esame dell'elevato numero di pratiche, destinato a crescere in misura esponenziale per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 114 del 2014 sull'età pensionabile dei magistrati, occorre considerare – compatibilmente con il numero di magistrati segretari e del personale amministrativo a disposizione – la possibilità o l'opportunità di 'dividere' le competenze della Quinta Commissione, che conserverebbe quelle sulle proposte per il conferimento e le conferme degli uffici direttivi, con l'affidamento (se del caso in via temporanea o transitoria) ad una nuova o diversa Commissione delle competenze sulle proposte per il conferimento dei posti che comportano l'esercizio di funzioni semidirettive e sulle collegate conferme. In relazione a questo aspetto pende già dinanzi alla Seconda Commissione una specifica pratica (fasc. 4/VA/2014).

Da altro lato, è necessario appurare se una parte delle competenze ora assegnate alla Sesta Commissione, in specie quelle riferibili alle relazioni con la Scuola superiore della magistratura, ai rapporti istituzionali e alle attività internazionali del Consiglio superiore della magistratura (di cui alle lettere dalla *f*) alla *l*) della attuale Tabella a) allegata al Regolamento), che hanno acquisito negli ultimi anni grande rilevanza (in ragione dell'adesione a vari organismi europei, quali EJTN, ENCJ, CCPE, CCJE, o all'incremento di altre forme di collaborazione internazionale), non possa essere affidata ad un'altra Commissione o, in alternativa, ad un'apposita sottocommissione, in ogni caso, con il supporto dell'Ufficio Progetti e relazioni internazionali di cui al punto 8. Anche su tale argomento pendeva una specifica pratica dinanzi alla Seconda Commissione (fasc. 12/VA/2013, di recente assegnata dal Comitato di Presidenza all'istruttoria della sola Sesta Commissione).

Ulteriori ipotesi di revisione delle competenze delle Commissioni potranno conseguire dalle esigenze di perequare e bilanciare le materie di competenza di ciascuna Commissione, anche considerando specifici bisogni connessi, tra l'altro, alla materia della informatizzazione.

Dovrà altresì verificarsi l'opportunità di ricostituire la commissione antimafia del C.S.M. allargata ai temi della corruzione e del terrorismo connessi alla criminalità organizzata.

Allo scopo di garantire un più efficace impiego delle risorse a disposizione, è, altresì, da valutare la possibilità di riunire in un'unica Commissione permanente le competenze in materia regolamentare, di bilancio, di amministrazione e contabilità, ora assegnate rispettivamente alla Seconda e alla (c.d.) Decima Commissione.

In merito a tali possibili cambiamenti va puntualizzato che l'art. 31 del d.P.R. n. 919 del 1958 (che ha natura di fonte primaria: cfr. Corte cost., sentt. n. 51 del 1973; 196 del 1992) affida direttamente al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura il compito di deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, il numero e le attribuzioni delle Commissioni, come poi indicate nella tabella A) allegata al Regolamento (giusta la previsione dell'art. 31 del Regolamento): potere questo che, in concreto, viene esercitato dal Vicepresidente quale delegato dal Presidente della Repubblica. Ne consegue che eventuali proposte della Seconda Commissione di modifica della suddetta tabella A) non saranno propriamente oggetto di una deliberazione consiliare di modifica del Regolamento, ma, nel rispetto della prassi seguita in passato, costituiranno oggetto di mero dibattito (e non di votazione) in una seduta del *Plenum*, in maniera tale da costituire uno strumento

qualificato di conoscenza e di informazione al fine del successivo esercizio dei poteri riservati al Vicepresidente dalla richiamata normativa.

6.2. Va acclarata la possibilità di disciplinare in maniera diretta le forme procedurali e tecniche di voto delle decisioni delle Commissioni, se del caso operando un rinvio ad analoghe norme regolamentari concernenti il Consiglio.

Quanto alla composizione delle Commissioni, nella prospettiva di una maggiore efficienza dei lavori consiliari, va valutata, fermo restando il riparto costituzionale delle competenze tra le diverse fonti del diritto, la possibilità di considerare – in ragione della peculiarità di alcune competenze – una qualche forma di specializzazione nei rapporti tra singole Commissioni ovvero tra talune di esse e la Sezione disciplinare, quanto meno con riferimento alla posizione dei componenti effettivi di tale Sezione.

Va, poi, verificata la persistente attualità dei criteri fissati dall'art. 32 per il rinnovo annuale delle Commissioni, che, come noto, dopo l'ultima e più recente modifica, stabilisce che, alla fine di ogni anno, debbano mutare il presidente di ciascuna Commissione ed essere rinnovati i componenti per almeno un terzo e per non più di due terzi, con l'ulteriore divieto di permanenza dello stesso consigliere in una medesima Commissione per più di due anni, anche non consecutivi.

Con riferimento alla Settima Commissione dovranno valutarsi la composizione, la funzione e le caratteristiche della Struttura Tecnica dell'Organizzazione, con la sua espressa previsione in sede regolamentare, eventualmente nell'ambito della costituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di organizzazione e innovazione con adeguate risorse che consentano al C.S.M. di occuparsi delle molteplici questioni devolute alle proprie attribuzioni e della costante interlocuzione con il Ministero della giustizia sulle attribuzioni allo stesso devolute dall'art. 110 Cost.

Appare, inoltre, necessario regolare in maniera più precisa le modalità di apertura delle pratiche, da affidare eventualmente ad una o più Commissioni referenti, materia ora disciplinata dall'art. 34, introducendo, come regola generale, la previsione che, fermi restando i compiti di promozione, proposta e attuazione delle deliberazioni spettanti al Comitato di Presidenza, la determinazione finale in ordine all'archiviazione ovvero al rigetto di una qualsivoglia sollecitazione interna o esterna di apertura di una pratica spettino al Consiglio, cui ogni questione va rimessa, con un meccanismo di 'controllo' analogo a quello già oggi regolato dall'art. 46. Anche su tale tematica potranno essere valorizzati i risultati dell'istruttoria già avviata dalla Seconda Commissione nell'esame di una pratica pendente (fasc. 6/ES/2014).

Seguendo la medesima impostazione, dovranno essere appositamente disciplinate le modalità di gestione del c.d. "protocollo riservato", nel quale iscrivere le pratiche che necessitano di una speciale forma di segretezza o di riservatezza: protocollo creato negli anni Settanta ed ora affidato, sulla base di una prassi consolidata, alla cura del Comitato di Presidenza. L'istruttoria su tale argomento è stata già avviata dalla Seconda Commissione nell'ambito di una pratica avente ad oggetto la modifica dell'art. 40 del Regolamento, relativo all'esame degli atti consiliari da parte di ciascun componente (v. fasc. 8/MO/2013): tema, questo, in relazione al quale va verificata la possibilità di una risistemazione organica di tutte le disposizioni regolamentari che attengono alla Pubblicità dei lavori del Consiglio.

Quanto alle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria da parte di ciascuna Commissione, nella parte relativa all'audizione di uno o più soggetti interessati, appare opportuno 'codificare' l'orientamento interpretativo già adottato dal Consiglio con la

recente deliberazione del 4 febbraio 2015, con la quale sono stati indicati i limiti al potere del Presidente di direzione ed organizzazione della seduta della Commissione, e stabiliti gli ambiti di intervento di ciascun componente (fasc. 3/VA/2014).

Da ultimo sarà discussa la possibilità che la Commissione possa definire la propria attività con l'approvazione di una sola proposta approvata da una minoranza di consiglieri, da portare, in assenza di una proposta alternativa, all'attenzione del *Plenum* (fasc. 5/ES/2014).

Infine, sarà valutata la possibilità che le attività di una o di alcune commissioni siano regolate da norme di pubblicità o di trasparenza previste per le attività del Plenum, sempre nel rispetto delle esigenze di riservatezza a tutela dei diritti dei singoli e delle esigenze degli uffici.

7. Con riferimento al capo V del regolamento, intitolato " Riunioni del Consiglio", le linee di intervento dovrebbero tendenzialmente seguire due direttive.

Un'adeguata riflessione dovrà essere dedicata alle modalità di formazione dell'ordine del giorno, ora regolate dall'art. 45. Occorrerà così precisare quali sono le materie con riferimento alle quali è esclusa la possibilità dell'inserimento della relativa pratica nell'ordine del giorno c.d. "urgente" (di cui al comma 3 dell'art. 45), allo scopo di evitare che tale strumento venga utilizzato per la trattazione dinanzi al *Plenum* di questioni molto complesse che necessitano di un adeguato studio e preparazione da parte dei singoli componenti. A tal fine va ricordato che, in relazione a tale argomento, dinanzi alla seconda Commissione pende già l'esame di due pratiche (fasc. 5/MO/2012 e 7/MO/2013).

Più in generale, si potrà valutare l'opportunità di introdurre una espressa previsione di ulteriori strumenti di programmazione dei lavori del Consiglio, quali il calendario, il programma e lo schema di quei lavori.

D'altra parte, al fine di 'alleggerire' le attività del Consiglio e di consentire che le attenzioni del *Plenum* siano concentrate nella trattazione delle pratiche più delicate ed importanti, sarà valutata la possibilità di ampliare il novero delle pratiche per le quali è possibile un inserimento nelle due sezioni dell'ordine del giorno speciale (di cui al comma 4 dell'art. 45): ad esempio contemplando in quegli elenchi tutte le pratiche di non particolare rilevanza per le quali le proposte dovessero essere state licenziate dalle Commissioni con un voto unanime dei relativi componenti.

In alternativa potrebbero essere valorizzate le attività delle Commissioni cui, mediante un procedimento di parziale 'devoluzione' o 'decentramento' delle funzioni di espressione della volontà definitiva dell'ente, potrebbero essere affidati compiti deliberativi limitatamente a determinate materie e nel rispetto di specifici presupposti, con la previsione di 'meccanismi di recupero' di singole pratiche allo scopo di garantire le minoranze e di salvaguardare la centralità del *Plenum*. Dovrà altresì verificarsi se, a legislazione vigente, sia possibile una devoluzione o decentramento che coinvolga i Consigli giudiziari.

Infine, in relazione all'art. 49, recante la rubrica "Discussione", occorre valutare, come già accennato, la possibilità di calibrare in maniera differente la tempistica degli interventi e delle dichiarazioni di voto, allo scopo di evitare lungaggini e di rendere più fluido lo svolgimento delle sedute del Consiglio. Anche su tale argomento potranno essere recuperati gli spunti di riflessione già contenuti in una pratica all'esame della Seconda Commissione (fasc. 3/MO/2012).

8. Da ultimo, va verificata la possibilità di inserire nuove norme regolamentari, se del caso da introdurre in un autonomo Capo, per fissare i principi che attengono ai “Rapporti del Consiglio con altri organi di governo autonomo nazionali e internazionali, nonché con le istituzioni dell’Unione Europea”, allo scopo sia di codificare le procedure di partecipazione del Consiglio alle reti sovranazionali di organismi con funzioni analoghe, sia di intensificare la capacità di eventuale interlocuzione in ordine ai rapporti tra la disciplina nazionale e quella dell’Unione europea.

In questo quadro appare opportuno prevedere la costituzione di un apposito Ufficio Progetti e Relazioni internazionali, composto di unità amministrative ad esso specificamente destinate, incaricato di seguire, oltre che i suddetti rapporti, fornendo la necessaria assistenza, più ampiamente l’intera gamma della attività internazionali del Consiglio, per tali intendendosi in particolare l’individuazione, la preparazione e la gestione di progetti internazionali, in particolare europei (coordinandone gli aspetti amministrativi, contabili e linguistici).

Per queste ragioni il Consiglio

delibera

di adottare la Risoluzione preliminare come sopra trascritta.